

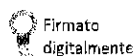
TAR LAZIO - ROMA
Sezione III Ter
Notifica per pubblici proclami R.G. n. 1477/2017 - ordinanza n. 1509/2017

In ottemperanza all'ordinanza n. 1509/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III-Ter, pubblicata il 3 aprile 2017, si procede a pubblicare di seguito il testo integrale del ricorso promosso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III-Ter, n. R.G. 1477/ 2017, dalla Società RCGM Srl:

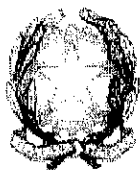
- per l'annullamento, previa sospensione cautelari degli effetti:
 1. delle Graduatorie degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del DM 23 giugno 2016 ed in particolare della Tabella A relativa agli impianti classificati in posizione tale da rientrare nel relativo contingente di potenza e della Tabella C relativa agli impianti classificati in posizione tale da non rientrare nel relativo contingente di potenza, nonché di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi ancorché non conosciuti;
 2. dell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotti da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", nella parte in cui individua i criteri di priorità che la società GSE S.p.A. deve applicare ai fini della formazione delle graduatorie di iscrizione degli impianti ai registri di cui all'art. 9;
 3. delle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 adottate dalla società GSE S.p.A. e del Bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, nella parte richiamano i criteri di priorità dell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 per la formazione della graduatoria;
- nonché per la condanna della società GSE S.p.A. a formare e pubblicare, con riferimento alla posizione dell'impianto della ricorrente, la nuova graduatoria tenendo conto delle censure formulate nel ricorso
- e/o per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa nei contingenti di potenza incentivabili ai sensi del DM 23 giugno 2016.

Si pubblica, altresì, in calce l'elenco dei soggetti controinteressati.

Pubblicato il 05/04/2017



N. 01509/2017 REG.PROV.PRES.
N. 01477/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)



Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

T.A.R. LAZ
UFFICIO CO
DIRITTI ASSOLUTI CO
ARCHIVE SULLA RICERCA



FUNZIONARIO

sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2017, proposto da:

Regm S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Cassar, Mattia Malinverni, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Boso Caretta in Roma, via dei Due Macelli 66;

contro

Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A. non costituito in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non costituito in giudizio;

non costituito in giudizio;

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, N. 15;

nei confronti di

Azienda Elettrica Alta Valle Camonica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Camadini, Marco Rodondi, Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via Monte di Fiore, 22;

per l'annullamento

previa sospensione cautelari degli effetti

delle Graduatorie degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del DM 23 giugno 2016 ed in particolare della Tabella A relativa agli impianti classificati in posizione tale da rientrare nel relativo contingente di potenza e della Tabella C relativa agli impianti classificati in posizione tale da non rientrare nel relativo contingente di potenza (doc. 1 e doc. 2), nonché di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi ancorché non conosciuti.

- dell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotti da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", nella parte in cui prevede criteri di priorità nella formazione delle graduatorie illegittimi e penalizzanti per impianti che avevano accesso diretto ai sensi del DM 6 luglio 2012 ed hanno avviato i relativi lavori prima dell'entrata in vigore del DM 23 giugno 2016 (doc. 3);
 - delle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 adottate dal GSE e del Bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, rispettivamente pubblicati sul sito web del GSE in data 15 luglio 2016 e 20 agosto 2016, nella parte richiamano i criteri di priorità dell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 per la formazione della graduatoria (doc. 4 e 5);
- nonché per la condanna



del GSE a formare e pubblicare, con riferimento alla posizione dell'impianto della ricorrente, la nuova graduatoria tenendo conto delle censure formulate nel presente ricorso

e/o per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere ammessa nei contingenti di potenza incentivabili ai sensi del DM 23 giugno 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per motivi aggiunti ai controinteressati per pubblici proclami del 17.3.2017;

Preso atto della dichiarazione resa da parte ricorrente in ordine al numero elevato dei controinteressati (125);

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati la notifica individuale assume i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015);

Considerato inoltre che, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria



la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni.



termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, fissandosi all'uopo l'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito del giudizio l'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 3 aprile 2017



Il Presidente
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto [redacted] Funzionario del Tar del Lazio – Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. cinque fogli, per complessive cinque facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Roma, **13 APR. 2017**



Compreso Manovra
[Signature]

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - ROMA**

**ISTANZA DI OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA
PRESIDENZIALE N. 01509/2017 REG.PROV.PRES. PUBBLICATA
IL 5 APRILE 2017**

Nel ricorso n. 01477/2017 RG, Sez. Terza Ter

Nell'interesse di **RCGM S.r.l.** (la "**Società**") con gli avv.ti Germana
Cassar e Mattia Malinverni

- ricorrente -

contro

- **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.** (di seguito “**GSE**”), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Prof. Andrea
Zoppini, Giorgio Vercillo, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese e
Pietro Fea;

- **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro *pro
tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato;

- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in
persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona
del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato;

- resistenti -

e nei confronti di

- Azienda Elettrica Alta Valle Camonica S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Pierpaolo Camadini, Marco Rodondi e Stefano Gattamelata;

- controinteressata -

* * * *

PREMESSO CHE

1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato, *inter alia*, le graduatorie pubblicate sul sito del GSE in data 25 novembre 2016 ai sensi dell'art. 9 del DM 23 giugno 2016, unitamente a tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi (ivi incluso il DM 23 giugno 2016, il bando di iscrizione al Registro e le Regole applicative del GSE);
2. in occasione delle preliminari alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2017, l'Ill.mo Presidente della Sezione rilevava l'opportunità di integrare il contraddittorio in relazione a tutti gli operatori iscritti in graduatoria e, con successiva ordinanza n. 01509/2017 Reg.Prov.Pres., pubblicata il 5 aprile 2017, ha autorizzato la ricorrente a integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami, con le seguenti modalità:
 - pubblicazione nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale, a cura della ricorrente, di specifico avviso recante le seguenti indicazioni:
(I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento

impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà l'obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.
- le prescritte pubblicazioni devono essere effettuate entro 30 giorni.

3. In ottemperanza a quanto prescritto nella richiamata ordinanza la Società trasmette unitamente alla presente;
- a. copia conforme del ricorso introduttivo del giudizio;
 - b. copia conforme dell'ordinanza n. 01509/2017 Reg.Prov.Pres. pubblicata il 5 aprile 2017;
 - c. graduatorie pubblicate sul sito del GSE il 25 novembre 2016, tabelle A, B, C e D, nelle quali sono indicati i nominativi di tutti i soggetti controinteressati e destinatari della notifica per pubblici proclami, riportati per comodità anche di seguito: Tabella A: Ispe Costruzioni S.r.l., Energia Verde S.p.A. in liquidazione, Centroelettrica S.p.A., Studio Tecnico Andrea Gadin, Comune di Cortina d'Ampezzo, Finteco Energy S.r.l., Mulino Terrarossa S.r.l., Valle Camonica Servizi S.r.l., Idrocarru' S.r.l., Vannino Energia S.r.l., Comune di Dimaro Folgarida, Renowa S.r.l., S.IM.I Società Impianti Idroelettrici, Electrorhemes S.r.l., Elettrica Weitfeld società consortile ARL, Italdro, CP Energy S.r.l., Lageri - Società a responsabilità limitata, Sivalge S.r.l., Tecnoimpianti Energia S.r.l., Mommio S.r.l., Luisin S.r.l., EN & EN S.r.l., Valp. El. 2 S.r.l., Mulino di Borghetto S.r.l., Hydrovi S.r.l., Idroelettrica Arvier S.r.l., Plosch Valter, Società H2O S.r.l., Remna S.r.l., Alga S.r.l., Idro.Bratica S.r.l., SI.CA Energie S.r.l. a socio unico, Enervalt S.r.l., HPE Hydro Power Energy S.r.l., Loana S.r.l., Wolf Energie S.r.l.s., CI.PI. Energy S.r.l., Idroelettrica Prealpina S.r.l., S. Andrea-Deseno S.r.l., Goletto Mauro, SiciliaAcque S.p.A., Energreen S.r.l.,

Consorzio elettrico di Pozza di Fassa Soc. Cooperativa, Idroelettrica 2014 S.r.l., Energia Ambiente S.p.A., Agostinis Vetro S.r.l., Comune di Panchià, Lavoreit S.r.l., C.L. Real Estate S.r.l., Idroelettrica Piedicavallo S.r.l., Amministrazione Comunale di Lusevera, Idrogea Valpe S.r.l., Clear Energy S.r.l., Idroelettriche Riunite S.p.A., Bluenergy S.r.l., Morina S.r.l., Regole d'Ampezzo - Comunioni Familiari Montane, Z.E.T. Zentral Elektrisch Treja S.N.C. di Gostner Thomas & C., A E Dobbiaco S.p.A., Asuc Castello, Lugo S.r.l., Comune di Savio dell'Adamello, Geco Hydro S.r.l., Idroelettrica Busana S.r.l., Cavallera S.r.l. Unipersonale, Idroelettrica Cavaglio S.r.l., Tesla Green Power S.r.l., società Elettrica Vezza S.r.l., società Elettrica Vezza S.r.l., EA Idro S.r.l., Seta S.r.l., Energia Pura Gera Lario S.r.l., Roseto Energia S.r.l., Idroelettrica Agordina S.r.l., Eca S.p.A., Varzi Energia S.r.l., Idroelettrica Giuseppe Angeli S.r.l., Energia S.r.l., Augusto Trinca Colonel, Iseg S.r.l., La Curren de la Val Maira di Cuniberti Aurelio & C. SAS, Michaud H2O S.r.l., Ambiente Energie S.r.l., Idroelettrica Arso S.r.l., Consorzio di miglioramento fondiario di Naz e dintorni, Ressler S.r.l., società Idroelettrica piemontese S.A.S., Saldur società consortile A R.L., Pica immobiliare S.r.l., Consorzio irriguo Gravera, BA.PA. Energia S.r.l., consorzio Velia per la bonifica del Bacino dell'Alento, Enell S.r.l., Eca S.p.A., Idroclima S.r.l., Comune di Parcines, Eaux Valdôtaines S.r.l., San Rocco S.r.l., Idrolap S.r.l., Simo S.r.l., centrale di Chieppena S.r.l., le

Ghiare S.r.l., Idroelettrica Arso S.r.l., Valle Camonica Servizi S.r.l., Ecoenergy S.r.l., Leprotti Hydro S.r.l., Verra Energie S.r.l., EGP S.r.l., Pianostano Energia S.r.l., Hotel Mont Blanc di Jeantet Carlo, Idro Baveno S.r.l., Comune di San Tomaso Agordino, Comune di Santo Stefano di Cadore, Idea Servizi S.r.l., Mulino Le Piastre S.r.l., Idra S.r.l., Idroelettrica Murens S.r.l., Duemila S.r.l., Centrale Elettrica DUN soc. cons. ARL, SIRP Energia S.r.l., Azienda Elettrica Alta Valle Camonica S.r.l.; Tabella B: Monterosa 2000 S.p.A., Della Mea Daniele, ENAS - Ente Acqua della Sardegna, Idroelettrica Arso S.r.l., Brixia Energia S.r.l., Brixia Energia S.r.l., Ecosistem S.r.l., Karl Pretzhof Mair, Hydra S.r.l., Acquedotto Pugliese S.p.A., Mallero Energia S.r.l.; Tabella C: Azienda Elettrica Alta Valle Camonica S.r.l., Idropagliari S.r.l., Edi Green Power S.r.l., Società Automazione Gestioni Idroelettriche S.r.l., S.T.E. Costruzioni Generali S.r.l., Ayas e Brusson Energie S.r.l., Idropiova S.r.l., Cadis S.r.l., Eurocom Immobiliare S.r.l., Elettrica San Giorgio, Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, Herren & Figli di Herren Andrea e C SNC, Energy Urtier S.r.l., Le Chatelet S.r.l., Elettrica San Giorgio, Maudagna S.r.l., Comune di Chiusa, Basikdue S.p.A., Comune di Viù, Comune di Carisolo, Pragis Kraft S.r.l., Marche Energia S.r.l., Idralp S.r.l., Consorzio di Bonifica Cellina -Meduna, Energia Idroelettrica Gigante S.r.l., Energie e Servizi, E-Werk Unterberg Konsortial S.r.l., Azienda agricola Bertone Renata, Astisa S.N.C. di Bonaudo Davide e Maritano

Carlo, Siefic S.p.A., Kajoma S.r.l., Molino delle Palette S.r.l., Nord-Idra S.r.l., Idroelettrica Alpina S.r.l., Cima S.r.l., Enel Produzione, Re++, Pialegno S.r.l., Energia 011, Greno Power S.r.l., Idroenergy S.r.l., Frisetti S.r.l., Consorzio Valli Orco e Soana, Uresso SAS di Alberti e C., Azienda Agricola Pagani Vittorio, AQA S.r.l., RCGM S.r.l., Valle Camonica Servizi S.r.l., 7 Fontane di Lorenzato Marco, Comune di Rumo, Saba Power S.r.l.s., Newidro S.r.l., Aedes di Spatti Pietro S.A.S., Cornea Energia e Ingegneria S.r.l., Ea Idro S.r.l., Eurasia Energia S.r.l., Blow SNC, Comenergy Lazio S.r.l., Edilvalesia S.A.S. di Bardone F. e C., Comenergy Lazio S.r.l., Italbon S.r.l., Hydrowatt S.r.l., Idroinnova S.r.l.s., La Energy S.r.l., Toscanini Ettore & Co. S.r.l., Borno Energia pulita S.p.A., Turboecowatt S.r.l., Exacto S.p.A., Consorzio irriguo Rore-Cantarane, Comune di Socchieve, Idroelettrica Sant'Euseo S.r.l., Valle Camonica Servizi S.r.l., Comune di Berzo inferiore, Comune di Bienno, Idroelettrica San Lorenzo S.r.l., Italbon S.r.l., Idroelettrica Uno S.r.l., Comenergy Lazio S.r.l., Hydrowatt S.r.l., Idrowatt-Cartiera S.r.l.s., Land S.r.l., Zion S.r.l., Cemal Energie S.r.l., Sweet Rain S.r.l., Ecosistem S.r.l., Italbon S.r.l., Albatros Energia S.r.l., E.V.A. S.r.l., Blupower S.r.l., Ebis Energia S.r.l., Istituto per la Difesa del Prodotto Nazionale di Qualità S.r.l., Tonarelli S.p.A., E-Werk Tanzbach GMBH, Idroelettrica Ivrea S.r.l., Lozen Energia S.r.l., Geomok, T.P.E. (Tecnologia Progetti Energia) S.r.l., Tecnowatt S.r.l., Zordan Giordano, Protecno Rio

Rosse S.r.l., C.L. Real Estate S.r.l., Maero Automazioni di Maero
 Valter, Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, Idroenerg
 S.r.l., Diletti Maurizio & C. S.A.S., Sipea S.r.l., Idrovalparma S.r.l.,
 D.E.P.A. S.r.l., Fluente S.r.l., Energie Nuove S.r.l., Minpower S.r.l.,
 Mers Electric Uno S.r.l., ASD Energia S.r.l., Nuova Energia S.p.A.,
 Gisole S.r.l., Idro Metauro S.r.l., Gebbo Energia S.r.l., VB Power
 S.r.l., Manifattura del Turchino, Idropadana S.r.l., SIA S.r.l., Soimar
 Energy S.r.l., F.I.P. S.r.l., Gio' Costruzioni S.r.l., Eco Prà di Riva
 S.r.l., Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, Clear Energy S.r.l.,
 C.L. Real Estate S.r.l., Enersel S.p.A., Bettoni S.p.A., Comune di
 Cavalese, Le Quattro C S.r.l., Erregi S.r.l., Aue St. Jakob S.r.l.,
 Parmossa S.r.l., Costorio Idro S.r.l., Società Fossanese-Braidese
 S.r.l., T.B.M. Partecipazioni S.p.A., Comune di Vermiglio, Remna
 S.r.l., SHHP Grisana S.r.l., Consorzio Elettrico Lovernatico S.c.r.l.,
 Pustri Energia S.r.l., Eco-Power Universal S.r.l., Remulo Energia
 S.r.l., Idroalp Valle Dora S.r.l., Bissi Energy S.r.l., R2K S.r.l.,
 International Service S.r.l., Sipea S.r.l., Acquedotto pugliese S.p.A.,
 Società Idroelettrica Meridionale S.p.A., Azienda Intercomunale
 Rotaliana S.p.A., Champorcher Energie S.r.l., Consorzio di Bonifica
 Integrale Bacini dello Jonio cosentino, Sorgenia Hydro Power S.r.l.,
 Edison S.p.A., Varat S.r.l., Edison S.p.A., S.E.V.A. S.r.l., Water
 Flow, Hydro Global Energy S.r.l., Castellazzo S.r.l., AGSM Verona
 S.p.A., I.E.S. S.r.l., Comune di Vione, The Power Company S.r.l.,
 D.P.3. S.r.l., Energy 3 di Isaia Alberto & C. SAS; S.I.C.M.A.

S.p.A., Europar S.r.l., Sinni Energia S.r.l., Thempora S.r.l., Comune di Cervenno, Costruzioni Martini S.r.l., Sorgenia Hydro Power S.r.l., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Valdena S.r.l., Hydrowatt Lombardia S.r.l., Martinetto Energie SAS, SCS S.r.l., Sorgenia Hydro Power S.r.l., Cortesel Energy Group S.r.l., Comune di Artogne, Idroemilia S.r.l., Viso Blu Power, Centrale Elettrica Arpisson S.r.l., C.E.G. Soc. Coop., Idroelettrica Torrente Otro S.r.l., Lucca Energia S.r.l., Comune Saint-Marcel, Comune di Mazzo di Valtellina, Sant'Anna S.r.l., Energia Futuro S.r.l., Verdesina S.r.l., Comune di Comelico superiore, Alfa Energia Blu, Comunalità di Pontolo, Valdieri Forze motrici S.r.l., Eri Annunziata S.r.l., Eri Coserie 2 S.r.l., Dolomiti Derivazioni S.r.l., Ecoenergy S.r.l., Energie Comuni S.r.l., Consorzio di Bonifica Bacini Settentrionali del Cosentino, California S.r.l. unipersonale, Consorzio di Bonifica Integrale Bacini dello Jonio Consentino, S.E.V.A. S.r.l., Idrops S.r.l., Edilsamar S.r.l., Eri Coserie 1 S.r.l., Società Elettrica Dalignese S.r.l., Ea Idro S.r.l., Zecca Prefabbricati S.p.A., Tavernole Idroelettrica S.r.l., PM Energie S.r.l., Elettrica Lucana S.r.l., Sordato S.r.l., Idroelettrica Murens S.r.l., La Raffaello di Mancuso Raffaele, Comune di Ville d'Anaunia, Italbon S.r.l., Edison S.p.A., Comune di Berbenno di Valtellina, Lucchini Costruzioni S.r.l., Hydromont S.N.C. di Chizzali Luca & C., Bissi Energy S.r.l., Valle Camonica Servizi S.r.l., Dolomiti Derivazioni S.r.l., F.lli Gaudina SNC, Gosalda S.r.l., Irma Energy S.r.l., Fatenere Energy S.r.l., Funicolari

Ladurns S.r.l., FO.PI. Group, GMS Energie S.r.l., Comune di Tre Ville, Temac S.r.l., Società Idroelettrica Calabrese S.r.l., MS Energie S.r.l., Di Lullo S.r.l., FO. PI. Group, Idroelettrica Cavaglio S.r.l., Seriana Power S.r.l., Elettroliri S.r.l., Italbon S.r.l., La Energy S.r.l., Idroelettrica Ionica S.r.l., Comune Valdaone, Quattordici S.r.l., Dolomiti Derivazioni S.r.l., Edison S.p.A., Loerto S.r.l., Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, Clear Energy S.r.l., Comune di Cedegolo, Idrovalsessa S.C.A R.L., SAP - Seam Alta Pioverna S.r.l., Idro Energia & Ambiente S.r.l., Mercure Energia S.r.l., F.G.F. Elettricità S.r.l., Gruenig Energie S.r.l., Allegra S.r.l., Unione S.r.l., La Energy S.r.l., Pixel S.r.l., Azienda Agricola Tomio Alberto, Aqa S.r.l., Idrocoi S.r.l., Enel Produzione, Energie e Servizi, Ergon S.r.l., Energie Nuove S.r.l., Idrogena S.r.l., Bertini Maria Cristina, Energia 011, Grossgasteiger Des Unterhofer Jakob, Hotel Lago di Braies SAS di Heiss Caroline & C., VM Hydro di Valentini Mirko, Bompard Stefano, Ramiseto Energia S.r.l., Alpi Cozie Energia S.A.S. di Bertotti Davide & C., Idroelettrica del Corace S.r.l., Cartonificio di Isoverde S.r.l., Salvadori Felice & C., Camping Antholz di Wieser Rudolf, Carenergy S.r.l., TNP Energy S.r.l., Coop. La Pania di Corfino Soc. Coop. Agr. For., MIBE Energia S.r.l., Acqua & Sole S.r.l., Società Agricola Monte Aserei S.r.l., Emis S.r.l., Bernardi Hydro & Fish SAS di Bernardi Giovanni & C., Sime Produzione S.r.l., Sival S.r.l., Remna S.r.l., Tonarelli S.p.A., Coop. La Pania di

Corfino Soc. Coop. Agr. For., Seneca S.r.l., La Tua Energia S.r.l., Turboecowatt S.r.l., Microenergy S.r.l., Itaka S.r.l., Cattozzi Ivo, Impresa Agricola Moliplant Vivai di Ciccotelli Michele, Brainwave Consulting S.r.l., Indar S.r.l., G. & F. Arredi S.r.l., Idroelettrica GG SRLS, Legnami S.A.S. di Perri Redamo & Perri Ercole, Belmonte Group di Belmonte Gianfranco, Ditta Greco Francesco, Società Semplice Agricola Torre Camporotondo, TP Costruzioni S.r.l., Tipolitografia Cavallero Giovanni, Viola sul Reno S.r.l., Unicaenergia S.r.l., Consorzio di Bonifica Brenta, Sipower S.r.l., Enernat Energie Naturali S.r.l., B. e P. Alto Lumiei S.r.l., Mauro De Pizzol, Indel S.r.l., Comune di Ziano di Fiemme, Guinadi S.r.l., Consorzio di Bonifica Cellina - Meduna, G & G Energia S.A.S. di Gerbaldo Domenico e C., Riofreddo S.r.l., Brallo Energia S.r.l., Energia Italia S.r.l., Seide Power S.r.l., AHR Società Consortile ARL, Belfiore '90 di Bortoli Antonio & C. SNC, Acquedotto Pugliese S.p.A., Domus Flow S.r.l., Domus Brenta S.r.l., Laut, Campigno Energia S.A.S., Comune di Pelugo, Amministrazione Separata Beni Uso Civico di Penia - Asuc di Penia, Nature S.r.l., S.I.V. Società Idroelettrica Verres S.r.l., Aree SRLS, Tonarelli S.p.A., Valle Assi S.r.l., Siem S.r.l., Stein an Stein Italia S.r.l., E-Lectrique S.r.l., Comune di Gessopalena, Eurocom Immobiliare S.r.l., HPE S.r.l., F.I.E. S.r.l., Papaleo Geom. Vincenzo Gaetano - S.r.l., Tecnoteam GE, Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, Hydro3 Locana S.r.l., Energia da Fonti Rinnovabili San Francesco

S.r.l., San Carlo S.r.l., Eurocom Immobiliare S.r.l., Energia Ambiente S.r.l., Seta S.r.l., Idro Energy Grisol S.r.l., Della Mea Daniele, Niederkofler Friedrich, Consorzio Centrale Elettrica Alpenbach S.r.l., Idroelettrica Val Posina S.r.l., Idroelettrica Torrente Ufita S.r.l., Sipre SAS di Genre Gabriele & C., Papaleo Geom. Vincenzo Gaetano - S.r.l., Underground System, Comune di Tenno, Consorzio E-Werk Kuhberg S.r.l., Eurocom Immobiliare S.r.l., Enel Produzione, AMGA Energia Servizi S.r.l., Idroelettrica Fella S.r.l., Cridola S.r.l., Iren Energia S.p.A., Ispe Energie S.r.l., CNPower S.r.l., Reggelbergbau GMBH, Green Factory S.r.l., Azienda Energetica Avas S.r.l.; Tabella D: Tonarelli S.p.A., Idrogea Valpe S.r.l.

* * *

Tutto ciò premesso, la Società ricorrente, come in atti rappresentata e difesa

CHIEDE

A codesto Ecc.mo GSE, in ottemperanza alla ordinanza n. 01509/2017 Reg.Prov.Pres. pubblicata il 5 aprile 2017, di:

- a. pubblicare, sul suo sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati (vale a dire i soggetti indicati nelle graduatorie pubblicate sul sito del GSE il 25 novembre 2016, tabelle A, B, C e D, riportato al punto 3, lettera c della presente istanza), indicando in calce l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 01509/2017 Reg.Prov.Pres. pubblicata

il 5 aprile 2017, resa nell'ambito del ricorso al TAR Lazio, Roma, Sez. III *Ter* n. 1477/2017 RG;

- b. mantenere sul proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi al ricorso in oggetto;
- c. di rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

Si allega:

- 1. copia del ricorso introduttivo del giudizio con attestazione di conformità;
- 2. copia autentica dell'ordinanza n. 01507/2017 Reg.Prov.Pres. pubblicata il 5 aprile 2017;
- 3. graduatorie pubblicate sul sito del GSE il 25 novembre 2016, tabelle A, B, C e D.

Roma-Milano, 20 aprile 2017

Con osservanza,

(Avv. Germana Cassar)

Via della Posta, 7
20123 MILANO
Tel. 02 806181
Fax 02 80618201

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - ROMA
RICORSO**

Nell'interesse di **RCGM S.r.l. ("RCGM")**, con sede in via Nino Bixio 18/A, Chiavari (16043), CF e PIVA: 02286070996, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, dott. Giulio Gavazzi (GVZGLI82P20F205X), rappresentata e difesa dagli avv.ti Germana Cassar (CSSGMN66S64F952A) e Mattia Malinverni (MLNMTT81C04F205V) con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Boso Caretta (DLA Piper Studio Legale Tributario Associato) in Roma, Via dei Due Macelli 66, 00187, come da mandato in calce al presente atto.

Ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 104/2010 si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Germana Cassar: germana.cassar@milano.pecavvocati.it ed il seguente numero di fax +39 02 80 61 82 01

- ricorrente -

contro

- **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.** (di seguito “GSE”), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona

del Ministro *pro tempore*;

- **resistenti** -

e nei confronti di

- **Azienda Elettrica Alta Valle Camonica S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- **controinteressata** -

per l'annullamento, previa sospensione cautelari degli effetti

delle Graduatorie degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del DM 23 giugno 2016 ed in particolare della Tabella A relativa agli impianti classificati in posizione tale da rientrare nel relativo contingente di potenza e della Tabella C relativa agli impianti classificati in posizione tale da non rientrare nel relativo contingente di potenza (**doc. 1 e doc. 2**), nonché di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi ancorché non conosciuti.

- dell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, recante "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotti da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*", nella parte in cui prevede criteri di priorità nella formazione delle graduatorie illegittimi e penalizzanti per impianti che avevano accesso diretto ai sensi del DM 6 luglio 2012 ed hanno avviato i relativi lavori prima dell'entrata in vigore del DM 23 giugno 2016 (**doc. 3**);

- delle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 adottate dal GSE e del Bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, rispettivamente pubblicati sul sito web del GSE in data 15 luglio 2016 e 20 agosto 2016, nella parte richiamano i criteri di priorità

dell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 per la formazione della graduatoria (**doc. 4 e 5**);

nonché per la condanna

del GSE a formare e pubblicare, con riferimento alla posizione dell'impianto della ricorrente, la nuova graduatoria tenendo conto delle censure formulate nel presente ricorso

e/o per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere ammessa nei contingenti di potenza incentivabili ai sensi del DM 23 giugno 2016.

* * * *

FATTO

I L'AVVIO DELL'INVESTIMENTO

I.1 RCGM è stata costituita da Remna S.r.l. e da CIGIEMME Snc di Costa Mauro & C per la realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico sito in Comune di Borzonasca, di potenza pari a 49 kW (cfr. contratto del 20 ottobre 2014, **doc. 6**), autorizzato dalla Provincia di Genova con provvedimenti rilasciati in favore di Remna S.r.l. (i.e. autorizzazione unica del 18 ottobre 2013, n. N. 4734/105276 e successive varianti non sostanziali **doc. 7**; concessione di derivazione d'acqua del 29 aprile 2015, procedimento 411, **doc. 8**) e poi volturati in favore della ricorrente (**doc. 9**).

I.2 I lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico sono stati avviati sin dal **18 febbraio 2016** (**doc. 10**) e RCGM ha sostenuto i relativi costi (acquistando i diritti sui terreni interessati dall'impianto e stipulando i

contratti di appalto, **doc. 11**) confidando nella possibilità di accesso diretto agli incentivi, garantita dall'allora vigente DM 6 luglio 2012 per tutti gli impianti idroelettrici di potenza inferiore a 50 kW.

II. L'ENTRATA IN VIGORE DEL DM 23 GIUGNO 2016

II.1 Nelle more dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto (precisamente il 30 giugno 2016), entrava in vigore il DM 23 giugno 2016 che **disponeva l'abrogazione del DM 6 luglio 2012 prima della sua naturale scadenza** (i.e. non era stato raggiunto il costo indicativo di incentivazione pari a 5,8 miliardi annui), stabilendo in via transitoria che il DM 6 luglio 2016 continua ad applicarsi unicamente: i) agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie del GSE pubblicate ai sensi del medesimo decreto; ii) **agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti all'entrata in vigore del DM 23 giugno 2016.**

II.2 Il DM 23 giugno 2016 disponeva una drastica modifica delle disposizioni in materia di incentivazione, prevedendo che:

- a. gli impianti di potenza inferiore a 50 kW **non possono accedere in via diretta agli incentivi, ma sono soggetti all'obbligo di iscrizione ai registri previsti dall'art. 9 del medesimo Decreto;**
- b. l'accesso agli incentivi è condizionato all'avvio dei lavori in data successiva all'inserimento in posizione utile nelle graduatorie tra gli impianti iscritti al registro del GSE, redatte ai sensi del DM 23 giugno 2016 (art. 4, comma 5).

A salvaguardia degli operatori che avevano avviato i lavori facendo legittimo affidamento nella possibilità di accedere agli incentivi, il DM 23 giugno 2016 consentiva l'iscrizione al registro degli impianti in costruzione i) che avevano fatto richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del DM 6 luglio 2012; e ii) che **avevano diritto all'accesso diretto in base al DM 6 luglio 2012 (art. 4, comma 6).**

La salvaguardia degli impianti ad accesso diretto già in costruzione veniva tuttavia compromessa dai criteri previsti dall'art. 10 del DM 23 giugno 2016 per la redazione della graduatoria tra impianti idroelettrici iscritti a registro, da applicare in ordine gerarchico, che privilegiavano irragionevolmente i grandi impianti iscritti ai precedenti registri. Il primo criterio premia infatti gli impianti *"iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, muniti, alla data di entrata in vigore del decreto, sia di titolo autorizzativo sia di concessione"*, il secondo criterio premia gli impianti che accettano la riduzione tariffaria del 10% e **solo in terza istanza, ove il contingente di potenza non sia stato esaurito dai primi due criteri, la priorità tra gli impianti idroelettrici è assegnata agli impianti che avevano diritto all'accesso diretto ai sensi del DM 6 luglio 2012** (che devono peraltro entrare in esercizio entro il 30 aprile 2017).

Inoltre, **non** è previsto alcun ulteriore criterio di priorità applicabile agli impianti che non solo avevano accesso diretto ai sensi del DM 6 luglio

2012, ma che avevano anche avviato i lavori prima dell'entrata in vigore del DM 23 giugno 2016 e del relativo cambio di normativa.

III. L'ISCRIZIONE AL REGISTRO GSE E LA SUCCESSIVA GRADUATORIA

III.1 In esecuzione del Dm 23 giugno 2016, il GSE pubblicava sul proprio sito i *"Bandi relativi ai Registri e alle Procedure d'Asta per l'accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto Ministeriale del 23 giugno 2016"* (doc. 4), segnalando che ciascun operatore avrebbe potuto iscriversi al registro a partire dal 30 agosto 2016 e sino al termine perentorio del 28 ottobre 2016.

III.2 La Società, avendo già irreversibilmente avviato gli investimenti, si trovava nell'assoluta necessità di entrare in graduatorie e per tale motivo iscriveva il proprio impianto a registro, accettando anche la decurtazione tariffaria, a valere come criterio di priorità. Contestualmente la Società trasmetteva comunque al GSE un'espressa comunicazione di riserva e non acquiescenza, segnalando in particolare che *"l'iscrizione dell'impianto idroelettrico della scrivente al Registro GSE non costituisce acquiescenza ai criteri di priorità previsti dal DM 23 giugno 2016 (e riportati nel bando in oggetto), che ci si riserva di contestare nelle sedi opportune qualora l'impianto risultasse escluso dai contingenti di potenza incentivabili e non ottenesse il diritto di accedere agli incentivi"* (doc. 8).

III.3 In data 25 novembre 2016 il GSE pubblicava sul proprio sito le graduatorie degli impianti iscritti a registro e la ricorrente risultava inserita nell'elenco B, recante gli impianti ammessi al registro, ma risultati in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza.

III.4 Purtroppo l'esito non sorprende: i criteri di priorità nella graduatoria sono risultati del tutto inidonei a salvaguardare gli investimenti e l'affidamento dei titolari di impianti precedentemente soggetti ad accesso diretto, tant'è vero che l'intero contingente di potenza è stato esaurito dando applicazione al primo criterio (i.e. precedente iscrizione ai registri), **di cui gli impianti ad accesso diretto non potevano giovare.**

* * *

I provvedimenti gravati sono gravemente illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA 2009/28/CE
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 23 E 24 DEL D.LGS. 28/2011 -
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41, 97 DELLA COSTITUZIONE -
DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E
DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E SS DELLA L. 241/1990 E
SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E
CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,
DISCRIMINATORIETÀ'

I.1. La graduatoria gravata è illegittima ed ha comportato (e comporta) una diretta discriminazione e penalizzazione degli impianti idroelettrici di potenza inferiore a 50 kW, precedentemente soggetti ad accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b del DM 6 luglio 2012, che

sono stati ingiustamente penalizzati dai criteri di priorità stabiliti dall'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016, risultati inidonei a garantire un'effettiva salvaguardia degli investimenti effettuati dalla ricorrente.

L'art. 10 del Dm 23 giugno 2016 ha riconosciuto agli impianti idroelettrici iscritti in posizione non utile nei registri di cui al D.M. 6 luglio 2012 la **priorità** su tutti gli altri impianti idroelettrici, ivi inclusi gli impianti ad accesso diretto ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b del DM 6 luglio 2012 e **con lavori già avviati**, dimenticandosi tuttavia che gli **impianti ad accesso diretto non potevano giovare di tale requisito**. Il risultato è disastroso: le poche risorse stanziare dal DM 23 giugno 2016 (contingente pari a 78,95 MW) sono state integralmente assorbite dagli impianti idroelettrici iscritti a registro, mentre **l'impianto della ricorrente (al pari dell'intera categoria degli impianti ad accesso diretto ai sensi del DM 6 luglio 2012) è stata esclusa dai contingenti incentivabili**, nonostante la sussistenza degli ingenti investimenti già effettuati e sostenuti facendo legittimo affidamento nella possibilità di ottenere gli incentivi.

Così non può essere ed una breve disamina della normativa di settore è sufficiente a dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti gravati.

I.2 Il D.Lgs. 28/2011 ha recepito nel nostro ordinamento i principi cardine dettati dalla Direttiva 2009/28/CE (che impone di favorire la massima diffusione delle fonti rinnovabili, attraverso la previsione di **meccanismi di sostegno certi, garantendo "la stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili"**, cfr. paragrafi 8, 14, 25 e

27 dei considerando) e l'art. 23 ha espressamente riconosciuto che i regimi di sostegno per la produzione di energia rinnovabile devono garantire ***“la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione”*** (co. 1) e ***“la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati [...]”*** (co. 2). Su queste basi, il successivo art. 24 del D.Lgs. 28/2011 ha affidato a successivi decreti attuativi il compito di prevedere i relativi strumenti di incentivazione, nel rispetto dei menzionati principi e specificando che gli incentivi devono ***“assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio”*** (art. 24).

Tali principi non sono stati rispettati dal DM 23 giugno 2016, che ha privato di efficacia il DM 6 luglio 2012 prima della sua naturale scadenza, senza garantire un'adeguata transizione dal vecchio al nuovo regime di incentivazione.

Il DM 6 luglio 2012 avrebbe dovuto trovare applicazione a tutti gli impianti da fonte rinnovabile diversa dal fotovoltaico entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012, **sino al raggiungimento del costo indicativo cumulato di tutte le categorie di incentivo degli impianti da fonte rinnovabile pari a 5,8 miliardi annui** e consentiva l'accesso degli impianti idroelettrici agli incentivi con due modalità distinte:

- a. in via generale, l'accesso agli incentivi era subordinato alla previa iscrizione in appositi registri del GSE ed alla collocazione nelle conseguenti graduatorie in posizione tale da rientrare nei limiti di costo annuo (art. 4, comma 1). A tal fine, il DM 6 luglio 2012 stanziava appositi contingenti per gli anni 2013, 2014 e 2015,

mentre per gli anni successivi il comma 3 dell'art. 3 rinvia all'adozione di successivi provvedimenti di aggiornamento dei contingenti;

- b. in deroga alla procedura generale, il comma 3 dell'art. 4 consentiva l'accesso diretto - *inter alia* - agli impianti di potenza inferiore o pari a 50 kW, come quello della ricorrente. **Diversamente da quanto oggi previsto dall'art. 4, comma 8 del DM 23 giugno 2016, il DM 6 luglio 2012 non prevedeva la possibilità di iscrivere a registro gli impianti ad accesso diretto.**

I contingenti di potenza previsti per gli impianti soggetti ad iscrizione venivano esauriti al 2015, ma il Costo indicativo cumulato **non** veniva raggiunto, sicché il **DM 6 luglio 2012 rimaneva regolarmente in vigore e la Società avviava i lavori di realizzazione del proprio impianto, confidando nella possibilità di ottenere l'accesso agli incentivi.**

Senonché, con il menzionato DM 23 giugno 2016 il Ministero non si limitava all'aggiornamento dei contingenti di potenza per gli impianti soggetti ad iscrizione al registro, **ma determinava la cessazione di efficacia del DM 6 luglio 2012 prima della sua naturale scadenza e operava una consistente revisione dei meccanismi di incentivazione, assoggettando anche gli impianti ad accesso diretto già in costruzione all'obbligo di iscrizione a Registro.**

Pur variando le modalità di accesso agli incentivi, **il DM 23 giugno 2016 non disponeva alcuna efficace salvaguardia di tali impianti e non garantiva agli operatori che avevano avviato i lavori prima**

dell'entrata in vigore del DM 23 giugno 2016 un criterio di priorità effettivamente premiale, idoneo a consentire il posizionamento di tale tipologia di impianti nel contingente di potenza incentivabile. L'art. 10 del DM 23 giugno 2016 (così come le Procedure applicative del GSE) ha infatti posto quale **primo criterio di priorità, prevalente sui criteri successivi (che vengono applicati in ordine gerarchico) **l'iscrizione ai precedenti registri, relegando solamente in terza posizione gli impianti ad accesso diretto ai sensi del DM 6 luglio 2012 e non ha previsto alcun ulteriore criterio premiale per gli impianti ad accesso diretto con lavori già iniziati.****

Tale scelta è tuttavia irragionevole, illogica e si traduce in una diretta discriminazione degli impianti della tipologia della ricorrente.

I.3 Gli impianti già iscritti a registro ma risultati in posizione non utile ai sensi del DM 6 luglio 2012 non vantano infatti alcun preminente affidamento nell'accesso agli incentivi rispetto a quelli ad accesso diretto e in costruzione (quale quello della ricorrente), né la priorità accordata dal DM 23 giugno 2016 è giustificata dalla tutela degli investimenti. Anzi.

Nel vigore del DM 6 luglio 2012 l'iscrizione ai registri non garantiva di per sé il diritto a beneficiare degli incentivi, che poteva essere conseguito solo nel caso in cui l'impianto: i) fosse risultato iscritto in posizione utile; e ii) fosse entrato in esercizio nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di legge, concludendo positivamente il successivo procedimento di riconoscimento degli incentivi. **Il posizionamento dell'impianto in posizione non utile in graduatoria portava invece benefici estremamente ridotti, attribuendo**

modesti effetti prenotativi: il DM 6 luglio 2012 stabiliva che l'iscrizione al precedente registro in posizione tale da non rientrare nei limiti di costo quale unico beneficio la possibilità poteva valere unicamente quale 6° criterio di priorità nella formazione delle graduatorie, rispetto ai nove applicabili agli impianti idroelettrici (dopo il possesso di requisiti tecnici particolari e appena prima del criterio relativo alla minor potenza degli impianti). Del resto, all'atto di iscrizione al registro gli investimenti sostenuti dagli operatori sono obiettivamente molto ridotti, non essendo stati ancora sostenuti i costi di realizzazione né stipulati i relativi contratti, con la conseguenza che ciascun operatore può ancora valutare la convenienza e opportunità di realizzare l'impianto, attendendo la pubblicazione di nuovi registri e l'esito della graduatoria.

Viceversa, il DM 6 luglio 2012 assoggettava gli impianti con potenza inferiore a 50 kW all'accesso diretto agli incentivi, con la conseguenza che la mera entrata in esercizio dell'impianto era condizione necessaria e sufficiente per beneficiare delle tariffe incentivante. In tale contesto, è proprio con l'avvio dei lavori di realizzazione di tale tipologia di impianto che gli operatori maturavano un affidamento legittimo sulla possibilità di accedere agli incentivi, fondato - oltre che sulla legge - su di una posizione differenziata rispetto agli altri operatori. Con l'inizio dei lavori gli investimenti per la realizzazione degli impianti trovano avvio irreversibile: gli operatori devono infatti aver ottenuto la disponibilità dei terreni, devono aver stipulato i contratti necessari alla costruzione degli impianti, concordando i relativi corrispettivi. Una volta avviati i

lavori non è più possibile abbandonare l'iniziativa, posto che sono ormai sorte tutte le obbligazioni rilevanti, anche nei confronti dei terzi.

È quindi evidente che i principi inderogabili sanciti dall'art. 23 del D.lgs. 28/2011 (i.e. salvaguardia degli investimenti avviati e gradualità degli interventi) avrebbero dovuto condurre ad accordare agli impianti ad accesso diretto con lavori già avviati un criterio di priorità prevalente (o quanto meno equivalente) rispetto agli impianti iscritti nei precedenti registri.

Così non è stato e il meccanismo di formazione delle graduatorie previste dall'art. 10 del DM 23 giugno 2016 si è infatti risolto nella previsione di una priorità assoluta e inderogabile degli impianti precedentemente iscritti ai registri ma risultati in posizione non utile, che **hanno da soli esaurito l'intero plafond previsto dal Bando di iscrizione, pari a 78,95 MW**. Tali impianti occupano infatti l'intero elenco A della Graduatoria, recante gli impianti iscritti al Registro in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza ed i primi 38 posti dell'elenco C della Graduatoria, recante gli impianti iscritti a registro in posizione non utile.

Per contro, gli impianti che avevano diritto ad accesso diretto ai sensi del DM 6 luglio 2016 sono collocati solamente a partire dal 39° posto dell'elenco C e **l'intera categoria è esclusa dal contingente di potenza**.

I.5 Oltre a porsi in contrasto con gli art. 23 e 24 del D.Lgs. 28/2011, impedendo la salvaguardia degli investimenti, la scelta di attribuire la priorità agli impianti iscritti ai precedenti registri in posizione non utile a discapito di quelli con accesso diretto ai sensi del previgente DM 6 luglio 2012 e già in costruzione è irragionevole e non risponde ad alcun interesse

pubblico.

Come rilevato in punto di fatto, lo stesso DM 23 giugno 2016 ha riconosciuto la particolare posizione dei titolari di impianti che avevano accesso diretto ai sensi del DM 6 luglio 2012 e che avevano avviato i lavori prima del 30 giugno 2016, disponendo in loro favore una specifica norma di salvaguardia e consentendo l'iscrizione ai registri di tali impianti in deroga al generale divieto di accesso agli incentivi per impianti con lavori avviati precedentemente all'inserimento in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del DM 23 giugno 2016 (art. 4, comma 5 e 6).

Nondimeno, tale norma di salvaguardia non ha trovato riscontro nei criteri di priorità previsti dall'art. 10 del DM 23 giugno 2016 e ciò è ancor più grave ove si consideri che **la salvaguardia di tali impianti avrebbe potuto essere garantita con un sacrificio minimo degli interessi concorrenti.**

Osservando l'Elenco C della Graduatoria, ci si accorge che risultano iscritti al Registro un totale di 111 (posizioni da 39 a 97 e da 302 a 353) impianti ad accesso diretto ai sensi del DM 6 luglio 2016, per un contingente di potenza pari a 5.565 kW. Di questi impianti, solamente 40 (posizioni da 39 a 57 e da 302 a 322) erano "*cantierabili*" (vale a dire erano in possesso di entrambi i titoli abilitativi), per un contingente complessivo pari a 2.162 kW.

In tale contesto, è ragionevole affermare che gli impianti ad accesso diretto ai sensi del DM 6 luglio 2012 e con i lavori già avviati prima del 30 giugno 2016 occupino un contingente di potenza non superiore a 2 MW. Pertanto,

accordando la preferenza a tale tipologia di impianti, il DM 23 giugno 2016 avrebbe garantito la salvaguardia di tutti gli operatori con investimenti già avviati a scapito di sacrificio davvero minimo degli impianti di maggior potenza e iscritti ai precedenti Registri in posizione non utile (basti pensare che l'ultimo impianto inserito in graduatoria è stato ammesso in posizione utile per 2,514 MW su 2,655 MW di potenza complessiva).

Non solo. Privando degli incentivi impianti con lavori già avviati e cantieri aperti, in favore di impianti che sono ancora allo stato progettuale e la cui realizzazione è del tutto incerta, **il DM 23 giugno 2016 compie un grave ed inutile dispendio di risorse e di territorio considerato che i ridotti introiti garantiti dalla sola cessione di energia in rete non sono idonei a garantire il ritorno economico degli investimenti e il mantenimento degli impianti medesimi in esercizio.** Conseguentemente, alla prima grave rottura di qualche componente gli operatori non avranno risorse sufficienti a coprire i costi per il ripristino integrale della funzionalità.

Da ultimo, si rileva che l'improvvisa modifica della normativa in tema di accesso diretto, non accompagnata da un'adeguata salvaguardia degli investimenti in corso, si riscontra la violazione del principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica e nella certezza del diritto, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di Diritto e che trova copertura tanto costituzionale (ex plurimis, Corte Cost. sentenza n. 24 del 2009, n. 409 del 2005, n. 446 del 2002, n. 416 del 1999 e n. 390 del 1995), quanto nella normativa comunitaria di settore (paragrafo 14 dei considerando della Direttiva 2009/28/CE).

Nella fattispecie in esame è dato infatti rinvenire tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza (sia comunitaria che nazionale, ex multis Cass. Civ., sez. trib., 10 dicembre 2002 n. 17576) per l'individuazione di un legittimo affidamento, meritevole di tutela, posto che: a) sussiste l'elemento oggettivo, costituito dall'avvio dell'investimento e dei lavori in data anteriore all'entrata in vigore del DM 23 giugno 2016; b) sussiste l'elemento soggettivo, posto che il Costo indicativo complessivo non era stato raggiunto e gli impianti come quello della ricorrente avevano diritto all'accesso diretto; c) sussiste l'elemento temporale, posto che la ricorrente ha ottenuto i titoli abilitativi da tempo ed ha avviato i lavori prima dell'entrata in vigore del Dm 23 giugno 2016.

In tale contesto, se è vero che un operatore accorto avrebbe potuto mettere in conto un cambio della normativa in tema di incentivazione, certamente la drastica modifica dei criteri di priorità previsti dal DM 23 giugno 2016 e la frustrazione degli investimenti in corso costituiscono eventi imprevedibili e lesivi del legittimo affidamento della ricorrente.

SULLA DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Ai motivi che precede si affida la dimostrazione del fumus.

Quanto al *periculum*, i provvedimenti gravati espongono la Società a un pregiudizio grave e irreparabile

La Società ha dato inizio ai lavori di realizzazione del proprio impianto idroelettrico e realizzato il proprio impianto idroelettrico facendo affidamento sulla redditività dell'impianto, come garantita dagli incentivi.

A seguito dell'impossibilità di accedere alle tariffe incentivanti le spese

sostenute per la costruzione e quelle di esercizio superano grandemente i limitati ricavi derivanti dalla sola cessione di energia elettrica (cfr. **doc. 9**), con la conseguenza che la società non ha le risorse sufficienti ad onorare gli impegni economici già assunti nei confronti di terzi e garantire anche la piena efficienza dell'impianto, sostenendo anche le spese di ordinaria amministrazione.

In tale contesto, è indispensabile la domanda di tutela cautelare della Società merita di essere accolta, quanto meno ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., ai fini di una rapida fissazione dell'udienza di merito.

Pur in presenza di un pregiudizio patrimoniale, il Consiglio di Stato Considerato ha già avuto modo di rilevare *"che l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza dagli incentivi può delineare profili di pregiudizio gravi e irreparabili in relazione alle condizioni economico-finanziarie per l'investimento e la realizzazione dell'impianto"* (ex multis: 4618/2015, in senso conforme 4610/2015, 4776/2015), con ciò riconoscendo espressamente che la completa assenza di incentivi è idonea a cagionare un danno irreparabile ed a giustificare la celere fissazione dell'udienza di merito.

La fissazione di una celere udienza di merito risponderebbe anche agli ulteriori interessi pubblici e privati sottesi alla fattispecie: l'impugnazione della graduatoria comporta un certo grado di incertezza delle posizioni di tutti gli operatori iscritti, sicché vi è un diffuso interesse ad una celere definizione del procedimento.

* * *

Tutto ciò premesso, la Società ricorrente, come in atti rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia:

- In via preliminare, uditi i legali in camera di consiglio, accogliere l'istanza cautelare, anche ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a.;
- Nel merito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto: i) annullare i provvedimenti gravati; e/o ii) condannare il GSE a formare e pubblicare, con riferimento alla posizione dell'impianto della ricorrente, la nuova graduatoria tenendo conto delle censure formulate dalla ricorrente; e/o iii) accertare il diritto della ricorrente ad essere ammessa nei contingenti di potenza incentivabili ai sensi del DM 23 giugno 2016.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Si depositano i documenti come indicati in narrativa.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che l'importo dovuto è pari a Euro 650.

Milano-Roma, 24 gennaio 2017


Avv. Germana Cassar

Avv. Mattia Malinverni

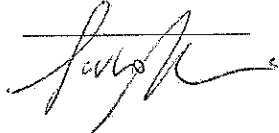
MANDATO

Io sottoscritto dott. Giulio Gavazzi (GVZGLI82P20F205X), in qualità di legale rappresentante p.t. di RCGM Srl via Nino Bixio 18/A, Chiavari (16043), CF e PIVA: 02286070996, delego gli Germana Cassar (C.F.:CSSGMN66S64F952A) e Mattia Malinverni (C.F. MLNMTT81C04F205V) a rappresentare e difendere la predetta Società nel presente giudizio avanti al TAR Roma, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge, incluso il potere di proporre motivi aggiunti, istanze cautelari, domande risarcitorie ed ogni altra domanda connessa e consequenziale, memorie difensive e note per l'udienza, nonché il potere di proporre appello incidentale e di farsi sostituire in udienza.

Ai fini del presente giudizio, eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandro Boso Caretta (DLA Piper Studio Legale Tributario Associato) in Roma, Via dei Due Macelli 66, 00187.

Dichiaro inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, di essere stato reso edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presto il necessario consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche correlate alle finalità dell'incarico.

Dott. Giulio Gavazzi



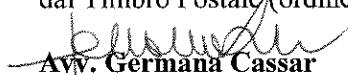
Per autentica della firma


(Avv. Germana Cassar)

RELATE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato Germana Cassar, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 53 del 21 gennaio 1994 con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 4 marzo 2009, ho notificato per conto di RCGM S.r.l. , copia conforme ed integrale del suesteso ricorso proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma ai seguenti destinatari:

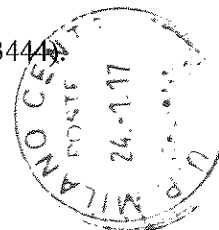
- **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski 92, (CAP 00197), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76401161153-2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3443).


Avv. Germana Cassar



- **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76401161160-1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3444).


Avv. Germana Cassar



- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76401161154-3 spedita dall'Ufficio

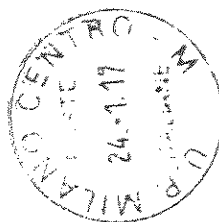
Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3445).


Avv. Germana Cassar



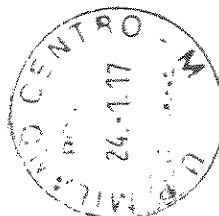
- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76401161155-4 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3446).


Avv. Germana Cassar



- **Azienda Elettrica Alta Valle Camonica S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* presso la sede legale in Piazza Vittoria 19 - 25043 Breno (BS), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76401161156-5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3447).


Avv. Germana Cassar



N. Raccomandata

76401161160-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 01516) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro <i>pro tempore</i> , domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, (CAP 00186) N° CIV.		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato		
	MITTENTE Via della Posta n. 7		
	20123 - Milano		
	Partita IVA 12315050158 N° CIV.		
C.A.P.			COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHISTI ☐ A.R. Contrasegnare la casella interessata			

Fraz. 38001 Sez. 09 Operaz. 144
 Causale: AG 24/01/2017 18:29
 Peso gr.: 66 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Bollo (accettazione manuale) 7668/2106460 TASSE

N. Raccomandata

76401161153-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 01516) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante presso la sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski 92, Roma (CAP 00197) N° CIV.		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato		
	MITTENTE Via della Posta n. 7		
	20123 - Milano		
	Partita IVA 12315050158 N° CIV.		
C.A.P.			COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHISTI ☐ A.R. Contrasegnare la casella interessata			

Fraz. 38001 Sez. 09 Operaz. 141
 Causale: AG 24/01/2017 18:23
 Peso gr.: 65 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Bollo (accettazione manuale) 7668/2106459 TASSE

N. Raccomandata

76401161154-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 01516) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro <i>pro tempore</i> , domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, (CAP 00186) N° CIV.		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato		
	MITTENTE Via della Posta n. 7		
	20123 - Milano		
	Partita IVA 12315050158 N° CIV.		
C.A.P.			COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHISTI ☐ A.R. Contrasegnare la casella interessata			

Fraz. 38001 Sez. 09 Operaz. 143
 Causale: AG 24/01/2017 18:27
 Peso gr.: 66 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Bollo (accettazione manuale) 7668/2106425 TASSE

N. Raccomandata

76401161155-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 01516) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro <i>pro tempore</i> , domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, (CAP 00186) N° CIV.		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato		
	MITTENTE Via della Posta n. 7		
	20123 - Milano		
	Partita IVA 12315050158 N° CIV.		
C.A.P.			COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHISTI ☐ A.R. Contrasegnare la casella interessata			

Fraz. 38001 Sez. 09 Operaz. 142
 Causale: AG 24/01/2017 18:25
 Peso gr.: 65 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Bollo (accettazione manuale) 7668/2106414 TASSE

76401161156-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EXWB51E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO VIA / PIAZZA C.A.P.		COMUNE PROV.	
	DESTINATARIO VIA / PIAZZA C.A.P.		COMUNE PROV.	
MITTENTE	MITTENTE VIA / PIAZZA C.A.P.		COMUNE PROV.	
	MITTENTE VIA / PIAZZA C.A.P.		COMUNE PROV.	

Fraz. 350001 Sez. 09 Operaz. 140
Causale: AG 24/01/2017 18:19
Poso gr.: 66 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Bollo
certificazione (manuale) 766872106403 TASSE

RELATA DI NOTIFICA

(a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto Avv. Germana Cassar - C.F. CSSGMN66S64F952A, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano - Email PEC: germana.cassar@milano.pecavvocati.it, con studio in Milano, Via della Posta 7, nella mia qualità di difensore di **RCGM S.r.l.** con sede in via Nino Bixio 18/A, Chiavari (16043), CF e PIVA: 02286070996

NOTIFICO

unitamente alla presente relata di notifica, firmata digitalmente ad ogni effetto di legge, l'allegata istanza di ottemperanza all'ordinanza presidenziale n. 01509/2017 reg.prov.pres. pubblicata il 5 aprile 2017, copia conforme del ricorso introduttivo del giudizio RG n. 1477/17, copia conforme dell'ordinanza n. 01509/2017 Reg.Prov.Pres. pubblicata il 5 aprile 2017 e graduatorie pubblicate sul sito del GSE il 25 novembre 2016, tabelle A, B, C e D a:

Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A., 05754381001 gsepa@pec.gse.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Giulio Napolitano NPLGLI69L12H501H giulionapolitano@ordineavvocatiroma.org, Giorgio Vercillo VRCGRG83A19H501N giorgiovercillo@ordineavvocatiroma.org, Maria Antonietta Fadel FDLMNT63S46H501K mariaantonietta.fadel@gse.it e Antonio Pugliese PGLNTN74D16F839P antoniopugliese@ordineavvocatiroma.org

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma - Sez. III Ter RG 1477/17

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater del

D.L. 179/2012, nonché ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che:

- l'istanza di ottemperanza all'ordinanza presidenziale n. 01509/2017 reg.prov.pres. pubblicata il 5 aprile 2017 (Trasmissione ricorso e ordinanza RCGM.pdf) notificata è originale informatico da me predisposto,
- la copia conforme del ricorso introduttivo del giudizio RG n. 1477/17 (RCGM_24.01.17.pdf) è conforme all'originale analogico custodito presso il mio studio e per legge equivalente all'originale;
- copia conforme dell'ordinanza n. 01509/2017 Reg.Prov.Pres. pubblicata il 5 aprile 2017 (Ordinanza 1509_17.pdf) è conforme all'originale analogico custodito presso il mio studio e per legge equivalente all'originale;
- graduatorie pubblicate sul sito del GSE il 25 novembre 2016, tabelle A, B, C e D (Graduatoria.pdf) notificato è conforme all'originale analogico custodito presso il mio studio e per legge equivalente all'originale;

Milano, 20 aprile 2017

Avv. Germana Cassar

Gestore del Servizio Energetico - GSE S.p.A.

Numero Foliar	Categoria Foliar	Categoria Foliar	Regione	Provincia	Comune	Descrizione Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar	Importo Foliar
------------------	---------------------	---------------------	---------	-----------	--------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016

[illegible]

Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016

Codice identificativo del Registro: IDRO RG2016

[illegible]

Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016
Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016

[illegible][illegible]

